

COLLEGIO DI MILANO – DEC. 4497/2025- PRES. TINA - REL. BARTOLOMUCCI

Titoli di credito – assegno bancario – asserita manipolazione del titolo- responsabilità degli intermediari – insussistenza (cod. civ., art 1176).

Nel pagamento di un assegno portato all'incasso la banca è tenuta ad attivare tutti i controlli (correlati alla specifica diligenza professionale richiesta) volti ad escludere qualunque manipolazione del titolo che possa riguardare le irregolarità nella compilazione o la genuinità della firma, nella specie insussistenti. (MDC)

FATTO

I ricorrenti (figli del cliente, che agiscono in nome e per conto del proprio padre, in virtù di procura notarile) insoddisfatti dell'interlocuzione intercorsa nella fase del reclamo, adivano questo Arbitro deducendo che il genitore, affetto da una grave patologia neurologica, avesse emesso in data 04/04/2023 un assegno di € 80.000,00 a favore della propria badante.

Precisavano che l'assegno presentasse alcune anomalie – come la diversità tra i primi due zeri dopo “ottanta” e gli altri e la lettera “l” in più nel suffisso “mila” – che facevano sospettare che il titolo fosse stato emesso in bianco e che la cifra fosse stata oggetto di una alterazione, (riportando inizialmente la cifra “ottanta”), per poi essere alterato e compilato da una persona diversa dal firmatario e con scarsa padronanza della lingua italiana.

Soggiungevano che il modulo digitalizzato contenesse una firma a “conferma emissione assegno” fatta da una mano vistosamente tremolante e diversa *ictu oculi* da quella apposta sul titolo, ritenendo che la differenza tra la firma sul titolo e quella apposta a conferma dell'emissione dell'assegno avrebbe dovuto ingenerare nell'intermediario trattario, che aveva a disposizione anche lo *specimen* di firma, fondati dubbi sulla genuinità della sottoscrizione apposta sul titolo, a meno che la seconda sottoscrizione fosse stata fatta presso l'intermediario negoziatore.

Facevano presente che la beneficiaria dell'assegno avesse già restituito € 40.000,00 e avesse sottoscritto un accordo transattivo impegnandosi a corrispondere € 400,00 mensili sino a concorrenza dei restanti € 40.000,00.

Osservavano che, in riscontro al reclamo, l'istituto trattario (rilevata la dissomiglianza tra la firma depositata e quella apposta sul titolo) avesse richiesto la conferma della emissione del titolo che avrebbe dapprima ottenuto telefonicamente e poi, in data 11/04/2023, direttamente dal cliente recatosi in filiale accompagnato dalla badante, depositando una nuova firma. Tuttavia, rilevavano che – nonostante la presentazione di apposita istanza ex art. 119 TUB – gli intermediari non avessero mai prodotto la prima immagine dell'assegno, priva della parte manoscritta “a conferma emissione assegno” e che non fosse stato possibile determinare quale intermediario avesse effettivamente convocato il cliente per la conferma dell'emissione; precisavano che se la conferma dell'emissione fosse stata effettuata presso la banca trattaria, l'intermediario negoziatore dovrebbe considerarsi responsabile per aver negoziato l'assegno nonostante le anomalie e l'assenza di qualsivoglia giustificazione che potesse legittimare un simile trasferimento di denaro, e la banca trattaria per aver effettuato il pagamento nonostante le irregolarità del titolo, la falsità della firma e il contesto in cui è stato incassato. Al contrario, se l'assegno fosse stato trasmesso già con la conferma di emissione dall'intermediario negoziatore, quest'ultimo sarebbe responsabile per non aver considerato né i segni di alterazione né la differenza visibile tra le due firme e la banca trattaria sarebbe responsabile per aver fornito informazioni false e aver provveduto al pagamento.

Da ultimo, sottolineavano che gli odierni resistenti non avessero neppure effettuato le verifiche e i controlli imposti per le operazioni a rischio di riciclaggio.

Ritenevano pertanto entrambi gli intermediari responsabili nei confronti del cliente a titolo contrattuale e obbligati a corrispondere, in via alternativa o solidale, la differenza tra l'importo di € 80.000,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria sino alla data di decisione del ricorso) e quanto mancante per raggiungere detta somma, al netto di quanto già corrisposto dalla beneficiaria dell'assegno.

Si costituivano ritualmente gli intermediari convenuti.

La banca negoziatrice eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, dato che la controversia risultasse già definita, avendo il ricorrente concluso un accordo transattivo con il beneficiario dell'assegno che gli aveva consentito di rientrare immediatamente del 50% del valore dell'assegno (€ 40.000,00) e del restante 50% in un arco temporale di circa otto anni, dovendosi di conseguenza ritenere che il pregiudizio lamentato risultasse del tutto assorbito dall'accordo transattivo.

Nel merito rammentava che il cliente in data 04/04/2023 avesse emesso l'assegno bancario *de quo* per un importo di € 80.000,00 a favore di un terzo soggetto, negoziato in versamento "salavo buon fine" in data 06/04/2023, sul conto corrente intestato al nominativo indicato sul titolo medesimo, per cui l'accredito della somma fosse avvenuta "dopo incasso" e cioè solo dopo l'effettivo pagamento da parte dell'istituto trattario/emittente.

Precisava che detta negoziazione fosse avvenuta mediante la CIT, ossia tramite la procedura telematica che prevede che la banca negoziatrice del titolo lo presenti per il pagamento (compensazione) all'istituto trattario senza inviarne la materialità, ma trasmettendone i dati e l'immagine con mezzi informatici.

Sottolineava che nel caso di specie – una volta trascorsi i termini previsti per l'invio di eventuali messaggi di impagato – il relativo importo fosse stato reso disponibile sul rapporto di versamento; riteneva, pertanto, che la negoziazione del titolo fosse avvenuta regolarmente, adottando tutte le necessarie cautele in relazione ad un assegno che non presentava alcuna contraffazione rilevabile *ictu oculi*.

Soggiungeva che l'istituto trattario, avendo rilevato una dissomiglianza tra la firma del soggetto emittente e quella depositata nello *specimen* presso l'istituto, si fosse immediatamente attivato per avere conferma della corretta emissione del titolo bancario, invitando il cliente a presentarsi in filiale, dove lo stesso aveva confermato la volontà di voler disporre di quella somma a favore del soggetto beneficiario.

Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso ovvero il suo rigetto.

Dal canto suo, anche l'istituto emittente spiegava in via preliminare un'eccezione di inammissibilità del ricorso, in considerazione del fatto che l'accordo transattivo avesse reso priva di causa la domanda di risarcimento formulata con il ricorso, configurandosi la stessa come azione volta ad ottenere un ingiustificato arricchimento.

Nel merito confermava le circostanze relative alla negoziazione del titolo, precisando che l'operatore di sportello, riscontrato dall'esame dell'immagine dell'assegno che la firma del soggetto traente presentava evidenti dissomiglianze da quella presente nello *specimen* depositato, avesse contattato il cliente ed avesse ottenuto conferma telefonica circa l'emissione del titolo in questione.

Rilevava che, in data 11/04/2023, su richiesta del direttore, il cliente si fosse anche recato in filiale accompagnato dalla badante ed avesse provveduto a regolarizzare, mediante debita sottoscrizione dell'immagine del titolo, la legittimità dell'assegno e, al contempo, a depositare nuova firma conforme a quella riportata nel titolo.

Osservava che la revoca della procura generale rilasciata dal cliente alla badante e la comunicazione del 29/07/2023 relativa al blocco e alla revoca di eventuali operazioni

bancarie dalla stessa predisposte fossero avvenute successivamente alla negoziazione dell'assegno contestato e che la negoziazione fosse avvenuta in un momento in cui il cliente non aveva limitazioni alla capacità di autodeterminarsi.

Evidenziava, peraltro, che la malattia di cui è affetto il cliente non comprende tra le proprie sintomatologie la minorata capacità di intendere e volere e che quando questi si era presentato in filiale per confermare l'operazione di prelievo in favore della beneficiaria del titolo, nonché sua badante, fosse perfettamente lucido e presente a se stesso e che la banca non avesse potuto far altro che eseguire le istruzioni impartite.

Precisava che, una volta ottenuto il nuovo *specimen* di firma e confermata la regolarità dell'emissione del titolo attraverso una nuova sottoscrizione dell'immagine dell'assegno direttamente di pugno del cliente alla presenza del preposto, l'operazione di accredito sul conto della badante non potesse che andare a buon fine.

Chiedeva, pertanto, di dichiararsi il ricorso inammissibile ovvero di rigettarlo nel merito. Alle controdeduzioni degli intermediari replicavano i ricorrenti, i quali sostenevano che l'accordo transattivo ai sensi dell'art. 1372 cod. civ. avesse forza di legge tra le parti, ma non verso i terzi e dunque non potesse né nuocere né giovare agli intermediari resistenti. Soggiungevano che, finché persiste il danno – anche solo parzialmente – dell'esecuzione dell'accordo intercorso con un altro soggetto, dovesse tenersi conto del principio della *compensatio lucri cum damno*, che impone di considerare ciò che venga percepito in virtù del fatto illecito subito, quale causa diretta del medesimo, in virtù di una fonte ad esso collegata, ovvero il principio dell'*aliquid perceptum*; a tal fine, dopo aver precisato che fino al mese di febbraio avessero percepito l'importo complessivo di € 2.000,00, si rendevano disponibili a comunicare l'intero ammontare delle somme ricevute, per far sì che il risarcimento del danno fosse pari all'effettivo pregiudizio economico subito.

Contestavano che gli intermediari resistenti nulla avessero dedotto circa l'effettivo rispetto delle norme in materia di procedura di negoziazione degli assegni digitalizzati, né tantomeno prodotto la copia dell'assegno priva dell'aggiunta a conferma dell'emissione, nonostante la consegna fosse stata richiesta con istanza ex art. 119 TUB e confermata nel ricorso; evidenziavano che fosse stata allegata una scansione dell'assegno già completa della parte manoscritta e della firma (apposta da una mano vistosamente tremolante), dovendosi supporre che il cliente si fosse presentato presso l'intermediario negoziatore e che l'assegno fosse stato trasmesso alla banca trattaria con la dicitura già presente.

Soggiungevano che la banca trattaria non avesse prodotto nulla che potesse dimostrare che l'immagine dell'assegno gli fosse stata trasmessa senza l'aggiunta manoscritta relativa alla conferma di emissione e la relativa sottoscrizione, ritenendo che questa avesse convocato il cliente per aver constatato la differenza tra la sottoscrizione presente sul titolo di credito e quella, in realtà già presente nell'immagine digitalizzata, sotto l'aggiunta relativa alla conferma di emissione dell'assegno.

Consideravano, dunque, l'istituto trattario responsabile tanto in relazione all'ipotesi in cui avesse chiesto la conferma di emissione dell'assegno presso l'intermediario negoziatore quanto nell'ipotesi in cui avesse chiesto alla beneficiaria di tornare con la scansione firmata dal traente per conferma di emissione; contestavano pure che questi non avessero verificato l'effettiva esistenza e natura dell'operazione sottesa al titolo di credito, nonostante ciò sia imposto dalla normativa antiriciclaggio.

Da ultimo contestavano che gli intermediari nulla avessero dedotto in merito alle anomalie riscontrabili sull'assegno, come la diversità tra i primi due zeri dopo ottanta e gli altri e la lettera "I" in più dopo la parola "ottanta".

Le repliche dei ricorrenti venivano riscontrate da entrambi i resistenti.

La banca negoziatrice si limitava a richiamare quanto affermato nelle proprie controdeduzioni; la banca emittente, invece, sottolineava che la firma aggiunta dal cliente non si trovasse apposta in una parte che compone l'originale dell'assegno, bensì in una

parte generata da una stampa dell'immagine dell'assegno e, quindi, in un documento che può essere generato solo dall'estratto del sistema della banca trattaria, così confermando che la stessa fosse stata stampata direttamente il giorno in cui il cliente si era recato in filiale.

Contestava l'insinuazione che quella firma potesse essere stata apposta direttamente presso l'intermediario negoziatore, poiché ciò porterebbe a ritenere che quest'ultimo potesse aver avallato la presunta apposizione di una firma falsa del cliente ad opera della badante.

Ribadiva che l'assegno non risultasse contraffatto e che il beneficiario dell'assegno (la badante) fosse persona conosciuta sia dai funzionari della banca che dai familiari del ricorrente.

Sottolineava l'inconferenza del richiamo alla disciplina antiriciclaggio, la quale non ha quale scopo il "tutoraggio" della clientela nella gestione dei propri mezzi di pagamento, bensì il contrasto di pratiche illecite ben individuate quali il riciclaggio e la lotta al terrorismo, non rinvenibili del caso in esame; rilevava, comunque, che quand'anche l'operazione in parola fosse stata considerata rientrante nell'ambito delle operazioni sospette, l'intermediario non sarebbe stato obbligato ad astenersi dall'operazione quanto piuttosto a segnalarla all'UIF come sospetta, di talché non avrebbe comunque potuto impedire la consumazione della presunta truffa.

DIRITTO

La domanda proposta dai ricorrenti (in nome e per conto del genitore, giusta procura notarile in atti) è relativa all'accertamento del loro diritto al risarcimento del danno derivante dalla negoziazione di un assegno portato all'incasso dal genitore affetto da una grave patologia che lo avrebbe reso vittima di un raggiro, imputando alla responsabilità degli istituti convenuti detta negoziazione, senza aver effettuato alcun controllo circa la regolarità e la genuinità della firma di traenza apposta su detto assegno rilasciato a favore della badante.

Entrambi gli intermediari convenuti hanno sollevato la medesima eccezione preliminare, contestando l'inammissibilità del ricorso poiché i ricorrenti avrebbero sottoscritto un accordo transattivo con il beneficiario dell'assegno, il quale prevederebbe la restituzione dell'intera provvista mediante un primo pagamento (già effettuato) pari alla metà della somma, ed un ulteriore pagamento rateizzato della restante metà.

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento, sol che si consideri che detto accordo transattivo non involge profili inerenti alle condizioni dell'azione dinanzi a questo Arbitro, con conseguente inammissibilità della domanda, bensì questioni connesse al merito della controversia, con specifico riguardo ai presupposti di eventuale risarcibilità dei danni asseritamente subiti dal cliente.

L'invocata responsabilità riposerebbe, a parere dei ricorrenti, sul mancato accertamento di evidenti difformità del titolo, oltre che delle condizioni di salute del genitore in occasione del rilascio dell'assegno e della successiva conferma.

Con riferimento al primo profilo, il costante orientamento dei Collegi territoriali riconosce, in capo alla banca negoziatrice, l'obbligo di effettuare una verifica a vista del titolo presentato per il pagamento; tale verifica – ancorché non debba essere superficiale – è comunque limitata ai casi di alterazione rilevabile *ictu oculi*. Laddove l'indagine non viene effettuata (o comunque viene effettuata senza rilevare difetti che invece sono evidenti) il comportamento della banca è da ritenersi contrario ai principi di diligenza professionale del *bonus argentarius* ex art. 1176, comma 2, cod. civ., (cfr., per tutte, Coll. Coord., dec. n. 7283/2018).

Nel caso di specie, i difetti rilevati dai ricorrenti riguarderebbero: il nome, che potrebbe

essere stato corretto con il bianchetto; la cifra, poiché inizialmente era stata scritta una virgola tra la seconda e la terza cifra, seguita da due solo altri zeri, per cui l'importo originario era pari ad € 80,00 (il quarto zero è visibilmente più grande rispetto ai tre precedenti e più simile ai due zeri finali); l'importo in cifre, che contiene un errore grammaticale (una "L" in più nel suffisso mila).

Invero, nessuna delle rilevate alterazioni (peraltro semplicemente dedotte e non dimostrate) appaiono assurgere ad un livello tale di gravità e/o di grossolanità da far dubitare della genuinità del titolo; neppure l'errore grammaticale nella indicazione in lettere dell'importo dell'assegno (effettivamente rilevabile *ictu oculi*) appare di per sé sufficiente a far dubitare della validità dell'assegno medesimo.

La banca negoziatrice ha pure avviato la procedura di digitalizzazione dell'assegno portato in pagamento (c.d. *Cheque Image Truncation*), la quale non ha rilevato elementi tali da richiedere l'attivazione di un *back-up*.

In merito alla responsabilità degli intermediari relativamente alle verifiche e ai controlli effettuati in conformità con le disposizioni di cui al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. "Legge Assegni"), così come modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. "Decreto Sviluppo"), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, nonché con la disciplina regolamentare introdotta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (decreto 3 ottobre 2014 n. 205) e dalla Banca d'Italia (Regolamento del 22 marzo 2016), deve rammentarsi che i Collegi territoriali hanno chiarito che l'utilizzo della procedura di *Check Truncation* non comporti una esenzione dagli obblighi imposti agli intermediari e, di conseguenza, dai richiamati profili di responsabilità. Ne consegue, pertanto, che essi continuano a rispondere – in relazione alle rispettive condotte – ogni qualvolta non abbiano effettuato le necessarie verifiche sui titoli portati in pagamento; per converso, l'unica ipotesi di esclusione della responsabilità potrebbe essere ravvisata nel caso in cui la contraffazione del titolo sia talmente sofisticata da sfuggire anche ad un attento esame compiuto secondo i metodi tradizionali.

Nel caso di specie, come rilevato in precedenza, i controlli effettuati sul titolo e la CIT non hanno rilevato contraffazioni del titolo tali da impedirne la negoziazione; sotto tale profilo, dunque, alcuna responsabilità può essere imputata agli intermediari resistenti.

I ricorrenti hanno contestato pure l'autenticità della sottoscrizione apposta, la cui verifica rientra comunque nella sfera di controllo dell'intermediario trattario; quest'ultimo ha allegato (con dichiarazione alla quale deve essere riconosciuto valore confessorio) che la firma apposta sull'assegno non corrispondesse con quella contenuta nello *specimen* originariamente depositato dal cliente, di cui non ha comunque versato in atti la copia.

Lo stesso resistente ha precisato, tuttavia, che – dopo aver diligentemente rilevato detta difformità – abbia chiesto dapprima una conferma telefonica al correntista, e successivamente lo abbia invitato a recarsi in filiale.

In data 11/04/2023, il cliente si è presentato in filiale ed ha confermato la genuinità del titolo emesso mediante la firma di un'apposita dichiarazione, allegata alle controdeduzioni, rilasciata a margine della stampa dell'immagine dell'assegno che (come riferito dalla banca trattaria) può essere generato solo dall'estratto del sistema, escludendo qualsivoglia manipolazione del titolo stesso, la cui copia è stata comunque versata in atti in risposta alla richiesta di esibizione formulata dai ricorrenti.

Giova pure rilevare che il cliente nella medesima occasione abbia depositato un nuovo *specimen* di firma come titolare del conto corrente.

Tali circostanze e le risultanze documentali ad esse relative consentono, quindi, di escludere le responsabilità invocate dai ricorrenti: tanto quelle relative ai mancati controlli sulle alterazioni asseritamente apportate sul titolo, poiché non appaiono evidenti *ictu oculi* (al di là dell'errore grammaticale che, tuttavia, non pare assumere rilevanza), quanto quelle relative alla genuinità della sottoscrizione.

Va pure esclusa la responsabilità degli odierni convenuti in ordine alla mancata rilevazione delle condizioni di salute del cliente: per un verso, infatti, non v'è la prova che queste fossero presenti al momento della negoziazione del titolo e fossero tali da alterare la capacità d'intendere e di volere del correntista (circostanza che, peraltro, non può essere rimessa all'apprezzamento dei funzionari di sportello); per altro verso, la revoca della procura rilasciata dal cliente alla beneficiaria dell'assegno e la relativa comunicazione agli odierni resistenti sono intervenute successivamente all'emissione dell'assegno.

Parimenti priva di pregio appare la contestazione relativa al mancato adempimento degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, in considerazione del fatto che l'eventuale inadempimento di tali obblighi non farebbe emergere alcuna responsabilità degli intermediari nei confronti del cliente e, quindi, agli odierni ricorrenti nell'ambito del rapporto tra questi intercorso.

In conclusione, le condotte tenute dagli intermediari appaiono del tutto rispondenti agli obblighi posti dall'ordinamento e conformi alla diligenza del *bonus argentarius* di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ.

L'insussistenza degli invocati profili di responsabilità esclude l'accertamento della sussistenza di un pregiudizio apprezzabile sotto il profilo patrimoniale.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso